



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Commissario Straordinario

per il superamento degli insediamenti abusivi

per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

DECRETO COMMISSARIALE N. 3/2025

Oggetto: Nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*.
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la precedente
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

Considerato che

- il GDPR all'art. 4, punto 7, definisce “titolare del trattamento”, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” ed al punto 8 definisce “responsabile del trattamento”, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
 - l'art. 37, comma 1, del predetto GDPR stabilisce che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (di seguito “RPD/DPO”) ogniquale volta:
 - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
 - b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
 - c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10”.
-

Considerato, altresì, che

l'art. 37 del su richiamato GDPR,

- al comma 3, prevede che, “qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”;
- al comma 5, che l'RPD/DPO “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti” assegnatigli ai sensi dell'art. 39 del GDPR;
- al comma 6, che l'RPD/DPO “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”;
- al comma 7, che “il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo, ovvero al Garante per la protezione dei dati personali”;

l'art. 38, comma 6, del GDPR, dispone che il DPO “può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi”.

Atteso che

l'art. 39 del citato Regolamento, al comma 1, nel definire i compiti del RPD, espressamente prevede che “// responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) *informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) *sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
- c) *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;*
- d) *cooperare con l'autorità di controllo; e*
- e) *fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”*

l'art. 39 del citato Regolamento, al comma 2, dispone che “Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo”.

Dato atto che

- il Direttore dell'Ufficio di supporto al CSLA, con nota prot. n. 546 del 20-05-2025, ha richiesto al Capo Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi di potersi avvalere, senza oneri a carico della struttura commissariale, del DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - il Capo Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, con nota acquisita in entrata al prot. del CSLA n. 547 del 20-05-2025, ha riscontrato positivamente la sopra citata richiesta;
 - l'RPD/DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito la propria disponibilità ad accettare l'incarico di DPO della struttura commissariale.
-

Ritenuto

- di designare quale RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario l'Ing. Nicola Barberini, già DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che l'incarico di RPD/DPO verrà svolto, fino a scadenza del contratto vigente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza oneri per la struttura commissariale;

per quanto espresso in narrativa

DECRETA

- di designare quale RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario l'Ing. Nicola Barberini, già DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il nominativo ed i dati di contatto del RPD/DPO saranno pubblicati sulla home page del Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura – Sezione “Amministrazione trasparente”.

Resta inteso che, tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione degli stessi dati, che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Il Commissario Straordinario

Pref. Maurizio Falco

(Copia firmata agli atti della Struttura del Commissario Straordinario)
